



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro della giustizia (NORDIO)**

**dal Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

**dal Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità (ROCCELLA)**

**e dal Ministro per le riforme istituzionali**

**e la semplificazione normativa (ALBERTI CASELLATI)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 MARZO 2025**

Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	10
Disegno di legge .....	»	19

ONOREVOLI SENATORI. –

Il disegno di legge appronta un intervento ampio e sistematico per rispondere alle esigenze di tutela contro il fenomeno di drammatica attualità delle condotte e manifestazioni di prevaricazione e violenza commesse nei confronti delle donne.

Ciò in linea con gli obblighi assunti dall'Italia con la ratifica della Convenzione di Istanbul e nel solco delle linee operative disegnate dalla nuova direttiva (UE) 1385/2024 in materia di violenza contro le donne, nonché delle direttive in materia di tutela delle vittime di reato.

In particolare, l'intervento:

- 1) fa principalmente perno sull'introduzione di una nuova fattispecie penale, rubricata come "femminicidio", che, per l'estrema urgenza criminologica del fenomeno e per la particolare struttura del reato, viene sanzionata con la pena più grave che l'ordinamento conosce: l'ergastolo. In modo connesso, sono state introdotte corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti più tipici di codice rosso;
- 2) prevede l'audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero;
- 3) introduce specifici obblighi informativi in favore dei prossimi congiunti della vittima di femminicidio;
- 4) prevede il parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice;
- 5) introduce una presunzione di adeguatezza delle sole misure custodiali nella scelta delle misure cautelari;
- 6) interviene sui benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso;
- 7) introduce, in favore delle vittime di reati da codice rosso, un diritto di essere avvisate anche dell'uscita dal carcere dell'autore condannato, a seguito di concessione di misure premiali;
- 8) rafforza gli obblighi formativi dei magistrati, previsti dall'art. 6, comma 2, della legge n. 168 del 2023;
- 9) estende alla fase della esecuzione della condanna al risarcimento il regime di favore in tema di prenotazione a debito previsto per i danneggiati dai fatti di omicidio "codice rosso" e di femminicidio;

- 10) introduce una disposizione di coordinamento che prevede l'estensione al nuovo articolo 577-*bis* dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale.

**Introduzione del delitto di femminicidio e delle corrispondenti circostanze aggravanti per i delitti di codice rosso**

L'intervento prevede l'inserimento di una nuova fattispecie, il cui soggetto attivo può essere chiunque ed il cui soggetto passivo è una donna. Il precipuo disvalore della condotta, che ne giustifica l'estremo rigore sanzionatorio, si ricollega ad una pluralità di evenienze modali o finalistiche, delle quali vi è purtroppo concreta esperienza nella casistica giudiziaria, ognuna delle quali di per sé sufficiente ad integrare la fattispecie.

Si fa riferimento, infatti, alle ipotesi in cui:

- il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, condizione sufficientemente tipizzata e determinata nonché idonea a colpire il grave fenomeno dell'uccisione di una donna individuata quale bersaglio in quanto appartenente a quello specifico sesso;
- l'atteggiamento violento è finalizzato a reprimere i diritti o le libertà della persona offesa o comunque l'espressione della sua personalità, e ciò in relazione alla sua qualità di donna.

Proprio in ragione della specifica gravità della condotta è prevista la pena dell'ergastolo.

La norma si è fatta anche carico di disciplinare l'effetto della ricorrenza di circostanze attenuanti e delle specifiche circostanze aggravanti indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, allo scopo di garantire un equilibrio tra la sanzione finale prevista per queste gravissime condotte rispetto a quella già oggi ricavabile dalla disciplina degli articoli 575 e seguenti. Per questo motivo, si è posto un limite all'operatività delle attenuanti in conformità allo schema degli articoli 65 e 67 del codice penale, ma con limiti più restrittivi, in ragione della maggiore gravità della condotta in esame.

La norma specifica poi l'incidenza sul piano del trattamento sanzionatorio delle aggravanti già previste per il delitto di omicidio, che sarà limitata al bilanciamento con eventuali attenuanti, non potendo invece comportare alcun aumento di pena, per il fatto di essere già fissata la pena nel massimo possibile.

Si prevede, inoltre, una circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta per i seguenti delitti:

- a) 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi);
- b) 582 c.p. (lesioni personali);
- c) 583 c.p. (lesioni gravi o gravissime);
- d) 583-*bis* c.p. (pratiche di mutilazioni degli organi genitali femminili);
- e) 583-*quinquies* c.p. (deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso);
- f) 584 c.p. (omicidio preterintenzionale);
- g) 593-*ter* (interruzione di gravidanza non consensuale);

- h) reati contro la libertà sessuale di cui agli artt. 609-*bis* c.p. e segg. (modifica dell'articolo 609-*ter*, comma 1, con inserimento del nuovo numero 5-*ter*.1);
- i) atti persecutori di cui all'art. 612-*bis* c.p. (modifica art. 612-*bis*, con inserimento di un quarto comma);
- l) diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (c.d. *revenge-porn*) di cui all'articolo 612-*ter* c.p. (modifica art. 612-*ter*, con inserimento di un quinto comma).

L'applicazione, quanto ai reati di cui alle lettere da *b*) ad *f*), avviene mediante l'inserimento di un nuovo quarto comma nell'articolo 585 c.p. (che richiama i reati predetti), mentre, quanto agli altri delitti, l'estensione avviene mediante espresso inserimento in ciascuna ipotesi della specifica aggravante.

**Audizione obbligatoria della persona offesa da parte del PM nei casi di codice rosso, non delegabile alla polizia giudiziaria, connessi obblighi informativi e riflessi in materia di organizzazione degli uffici del pubblico ministero**

**a)** Il nucleo dell'intervento consiste in una integrazione dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale, al fine di adeguare l'elenco dei reati al catalogo dei delitti da "codice rosso", mediante l'inserimento del delitto di cui all'art. 612-*bis* c.p., del nuovo delitto di cui all'art. 577-*bis* c.p., nella forma tentata, e la delimitazione del richiamo alla fattispecie tentata di omicidio alle sole ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del codice penale (posto che solo la presenza di tali circostanze giustifica la riconducibilità della fattispecie di omicidio al catalogo dei delitti da "codice rosso").

**b)** Connessa alla nuova disposizione è la previsione di ulteriori specifiche informazioni alla persona offesa dei reati da codice rosso, disciplinate nel nuovo articolo 90-*bis*.2 c.p.p.

Si è provveduto inoltre ad adeguare il catalogo dei reati per i quali opera il meccanismo di cui all'art. 362 c.p.p. - la cui inosservanza determina la revoca dell'assegnazione del fascicolo al singolo magistrato del pubblico ministero - con **modifiche all'art. 2 del decreto legislativo n. 106 del 2006**. Quale intervento di coordinamento si è proceduto a modificare l'articolo 362-*bis*, comma 1, c.p.p. adeguando l'elenco dei reati a quelli indicati nelle disposizioni sopra riportate.

**Informazioni ai prossimi congiunti della persona offesa**

Appare indispensabile colmare una lacuna delle disposizioni che prescrivono di dare specifiche informazioni alla persona offesa di delitti commessi con violenza alla persona (artt. 90-*ter* e 299, comma 2-*bis*), che non contemplano l'ipotesi in cui la persona sia deceduta in conseguenza della condotta dell'imputato, del condannato o dell'internato. Si prevede dunque che, in tali casi, le comunicazioni previste dalle citate disposizioni siano effettuate ai prossimi congiunti della persona

offesa che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente (ed abbiano indicato il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione).

In tal senso si modificano le due disposizioni richiamate, dovendosi solo precisare che, quanto all'articolo 90-ter, si adegua l'elenco dei reati contemplati sì da renderlo coerente con gli interventi di cui si è già detto sub 2), lett. a).

**Parere – non vincolante – della vittima in caso di patteggiamento per reati da codice rosso e connessi obblighi informativi e onere motivazionale del giudice**

Si interviene sugli articoli 444 e 447 c.p.p. per delineare una necessaria interlocuzione con la persona offesa nelle ipotesi di richiesta di patteggiamento, contestualmente integrando sullo specifico punto gli obblighi informativi previsti nei suoi confronti, contenuti nell'articolo 90-bis c.p.p.

In particolare, si interviene sull'art. 444 c.p.p. con la previsione della interlocuzione della persona offesa limitatamente ai procedimenti relativi ai delitti di cui al nuovo comma 1-quater.

Si prevede poi all'articolo 90-ter che la persona offesa ha il diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-quater, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo e 554-ter, comma 2. Nel caso di presentazione in udienza, la parte offesa, che ha facoltà di intervenire, potrà esporre le proprie deduzioni anche direttamente in quella sede.

All'articolo 447 c.p.p. si prevede che, quando la richiesta sia presentata fuori udienza, la parte richiedente abbia l'obbligo di notificare la richiesta alla persona offesa a pena di inammissibilità.

Del parere della persona offesa, sebbene non vincolante, deve tenere conto il giudice, al quale è imposto un onere motivazionale aggiuntivo, dovendo esplicitare in sentenza le ragioni per le quali ha – eventualmente – ritenuto non fondate le deduzioni della persona offesa concernenti la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o la congruità della pena nonché la concessione della sospensione condizionale.

**Presunzione di adeguatezza degli arresti domiciliari nella scelta delle misure cautelari**

L'intervento effettuato sull'art. 275 c.p.p. ha la finalità di assicurare la maggior tutela della persona offesa dei reati codice rosso, anche tenuto conto della considerazione che in tali casi l'aspetto relazionale autore-vittima è tale da rendere più difficile fronteggiare il pericolo di reiterazione. Il riferimento testuale viene pertanto operato a un catalogo di delitti particolarmente gravi, tanto nell'ipotesi base quanto nel caso in cui il reato sia aggravato ai sensi dell'articolo 577-bis del codice penale che si introduce con lo stesso disegno di legge.

L'intervento si realizza mediante inserimento di un ulteriore comma 3-*bis*.01 all'articolo 275 del codice di procedura penale, in ragione del quale il giudice, salva l'ipotesi in cui non sussistano esigenze cautelari, applica all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere ovvero degli arresti domiciliari che, in forza delle previsioni di cui al successivo articolo 275-*bis*, comma 1, dovranno essere disposte con applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico.

La scelta presuppone pertanto una chiara elencazione dei titoli di reato, appositamente contenuta nel catalogo normativo che include i reati di maggiore gravità senza sovrapposizioni con altri reati di codice rosso propriamente detti o comunque a matrice sessuale o contro la libertà personale, inclusa la libera determinazione nella sfera sessuale, rispetto ai quali, sempre nel medesimo articolo 275, comma 3, terzo periodo, del codice di procedura penale, è già oggi indicato il regime di presunzione di idoneità della custodia cautelare in carcere (delitti previsti e puniti dagli articoli del codice penale di seguito indicati: articolo 600, "Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù", 600-*bis* "Prostituzione minorile", 600-*ter* "Pornografia minorile", escluso il quarto comma, 600-*quinq*ues "Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile", 601 "Tratta di persone", 602 "Acquisto e alienazione di schiavi", 575 "Omicidio", e, quando non ricorrano le ipotesi attenuate, 609-*bis* "Violenza sessuale", 609-*quater* "Atti sessuali con minorenne" e 609-*octies* "Violenza sessuale di gruppo").

Tale opzione aumenta, conclusivamente, il rigore della risposta cautelare a fronte di fatti connotati da particolare gravità, senza comunque introdurre un automatismo esclusivo con riferimento ad una sola misura, superando i rilievi in tema di scelta delle misure cautelari oggetto dei precedenti interventi della Corte costituzionale.

#### **Benefici penitenziari per autori di reati da codice rosso**

**Si modifica l'attuale previsione dell'art. 4-*bis*, comma 1-*quater***, della legge n. 354 del 1975, inserendo nel catalogo dei reati ivi previsti quelli di cui agli artt. 572, secondo e terzo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del medesimo codice, già ostativi alla sospensione dell'esecuzione della pena in ragione delle previsioni di cui all'articolo 656, comma 9, lett. *a*), nonché il reato di cui all'art. 575, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e quello di cui all'art. 577-*bis*, al fine di completare l'intervento di irrigidimento della disciplina di contenimento, anche in sede esecutiva, dei reati da codice rosso.

Conseguentemente, si espunge dal testo dell'art. 656, comma 9, lettera *a*), del codice di procedura penale il riferimento ai delitti di cui agli articoli 572, secondo comma, e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, in quanto già compresi nella deroga generale che opera in ragione dell'articolo 4-*bis*.

In conclusione, l'intervento subordina la possibilità di accedere ai benefici penitenziari anche per i reati di codice rosso di cui agli articoli 572, secondo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*, 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, alla condizione che l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno consenta una valutazione positiva di quel percorso.

Resta ferma la possibilità di partecipare al programma di riabilitazione specifica di cui all'art. 13-*bis*, comma 1, della legge sull'ordinamento penitenziario, circostanza suscettibile di valutazione ad opera

della magistratura di sorveglianza. La valutazione è indubitabilmente demandata alla magistratura di sorveglianza, come da sistema complessivo *ex* articolo 678 del codice di procedura penale.

**Avviso alle vittime dell'uscita dal carcere del condannato autore di reati da codice rosso a seguito di concessione di misure premiali**

Secondo il modello di cui all'art. 299, comma 2-*bis*, c.p.p. si introduce un diritto di essere informata in favore della vittima di reati da codice rosso anche nei casi in cui venga concesso un beneficio penitenziario. L'espressione "misure alternative alla detenzione o ad altri benefici analoghi" è tratta dall'art. 69-*bis* della legge n. 354 del 1975 ed è stata lì riconosciuta come onnicomprensiva. L'esigenza di un'apposita istanza è diretta ad alleggerire il carico di incumbenti per la magistratura di sorveglianza e a supplire al fatto che essa non ha accesso al recapito delle persone offese e dei prossimi congiunti della stessa, laddove sia deceduta in conseguenza della condotta per la quale all'imputato o all'internato la misura è applicata.

**Rafforzamento obblighi formativi previsti dall'art. 6, comma 2, legge n. 168 del 2023**

L'intervento rafforza gli oneri formativi di tutti i magistrati che, indipendentemente dalle funzioni esercitate e dunque non soltanto penali, in ragione delle materie trattate possano entrare in contatto con le vittime di violenza contro le donne o di violenza domestica; ciò al fine di favorire la migliore acquisizione di adeguate competenze specifiche ed evitare il rischio di vittimizzazione secondaria in ambito giudiziario.

La previsione, pertanto, introduce l'obbligo per i magistrati indicati nel comma 2-*bis* di partecipare ad almeno un corso tra quelli organizzati dalla Scuola superiore della magistratura, indipendentemente dalla appartenenza a gruppi o sezioni specializzate in materia e dalle funzioni svolte. Per favorire la massima partecipazione è previsto che i corsi possano svolgersi anche in sede decentrata.

**Introduzione di nuove disposizioni in materia di imposte di registro, in favore delle vittime dei delitti di omicidio codice rosso e femmicidio**

L'art. 6 del disegno di legge introduce disposizioni in tema di pagamento dell'imposta di registro prevedendo che **il regime di favore**, che consente, già oggi, di procedere alla registrazione senza contemporaneo pagamento delle imposte dovute delle sentenze che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti di reato, si applica **anche ai provvedimenti volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno, limitatamente ai fatti di omicidio (art. 575 del codice penale) commessi ai danni, tra gli altri, del coniuge o altra parte dell'unione civile o persona stabilmente convivente (art. 577, comma primo, n. 1, o comma secondo) nonché ai fatti di femmicidio di cui all'art. 577-*bis* del codice penale**. Viene inoltre individuato un regime transitorio con salvezza dei pagamenti già eseguiti.

**Disposizioni di coordinamento**

L'articolo 7 prevede infine l'estensione al nuovo articolo 577-bis dei richiami all'articolo 575 contenuti nel codice penale, con funzione di coordinamento del sistema.

**Clausola di invarianza finanziaria**

L'**articolo 8** reca *clausola d'invarianza finanziaria*, disponendo espressamente che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## RELAZIONE TECNICA

Il presente disegno di legge intende rafforzare in maniera preminente le disposizioni a tutela delle donne integrando, da un lato le fattispecie di reato del codice penale che riguardano atti di violenza, di discriminazione e di limitazione della libertà nei confronti del genere femminile, dall'altro lato introducendo nuove tipologie di reato che rispondano fattivamente ad ogni forma di manifestazione e prevaricazione nei confronti delle donne. Le misure ideate sono di natura repressiva nei confronti del colpevole degli atti efferati nonché di maggiore garanzia a favore della vittima che deve essere portata a conoscenza delle misure che si intendono adottare nei confronti del reo ovvero nei confronti dei familiari superstiti e che deve essere obbligatoriamente ascoltata dal pubblico ministero nell'ambito della conduzione delle indagini preliminari.

Il disegno di legge si compone di otto articoli che vengono qui di seguito esaminati soprattutto sotto il profilo dei risvolti di natura finanziaria.

**ART. 1*****(Modifiche al codice penale)***

L'articolo è mirato, *in primis*, a introdurre il reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.) che riceve autonoma collocazione in seno al codice penale assurgendo a reato tipizzato e prevede una serie di misure *ad hoc* e rivisitazione di norme procedurali. La tipizzazione del femminicidio è di prioritaria importanza, in quanto punta a proteggere la donna *indipendentemente dall'esistenza di vincoli familiari*, all'interno di ogni rapporto affettivo, anche non formalizzato, distinguendo così gli omicidi che maturano nell'ambito delle relazioni diseguali di potere tra uomini e donne. Come detto in premessa, inoltre, sono colpite condotte che intendono discriminare la donna in quanto tale o sono compiute con odio nei confronti della stessa e quando, altresì, si tratta di comportamenti che sono finalizzati a reprimere i diritti, le libertà e le espressioni della personalità di una persona perché appartenente al genere femminile.

La norma è diretta a disciplinare l'effetto della ricorrenza di circostanze attenuanti e delle specifiche circostanze aggravanti indicate negli articoli 576 e 577 del codice penale, allo scopo di garantire un equilibrio tra la sanzione finale prevista per queste gravissime condotte e le misure già in essere per reprimere le condotte già sanzionate ai sensi dell'art. 575 c.p. e seguenti del codice penale, che detta l'applicazione delle sanzioni al reato di omicidio e le relative aggravanti allo stesso collegate, con l'ulteriore previsione, comunque, dell'applicazione del massimo della pena: l'ergastolo. Per questo motivo, si è posto un limite all'operatività delle attenuanti in conformità allo schema degli articoli 65 e 67 del codice penale, ma con limiti più restrittivi, anche a questi fini allo scopo di segnalare la maggiore gravità della condotta in esame.

Viene, infine, disciplinata l'applicabilità di una circostanza aggravante basata sui medesimi caratteri della condotta tenuta per il femminicidio (fatti commessi con odio, discriminazione, privazione della libertà) anche per altri delitti di notevole rilevanza soprattutto se compiuto contro le donne, quali quelli relativi: all'art. 572 c.p. (maltrattamenti contro familiari e conviventi); all'art. 582 c.p. (lesioni personali); all'art. 585 (reati aggravati di cui agli articoli 582, 583, 583-bis, 583-quinquies e 584); all'art. 593-ter (interruzione di gravidanza non



consensuale); all'art. 609-ter, comma 1, con inserimento del nuovo numero 5-ter.1 (reati contro la libertà sessuale); di cui all'art. 612-bis c.p. (atti persecutori) e all'articolo 612-ter c.p. (diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti c.d. *revenge-porn*).

*Sotto il profilo finanziario, la disposizione introducendo il reato di femminicidio, rende tipica la fattispecie che diviene prevalente rispetto alle altre della stessa natura, inasprendo le pene per la commissione del delitto e limitando l'applicabilità delle circostanze attenuanti, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## ART. 2

### (Modifiche al codice di procedura penale)

La disposizione interviene su alcune norme procedurali al fine di consentire alla persona offesa dal reato di partecipare il più possibile alle fasi del procedimento penale. Al riguardo, gli interventi di cui alle lettere a) e b) prevedono il primo la modifica all'art. 90-bis, comma 1 c.p.p., introducendo - con la lettera d-bis) - l'obbligo, in caso di richiesta di patteggiamento presentata fuori dell'udienza per i reati elencati nel Codice rosso, dallo stupro ai maltrattamenti, dallo stalking al *revenge porn*, di acquisire il parere della donna, sebbene non vincolante. Nel secondo caso, l'introduzione dell'art. 90-bis.2, contiene la previsione, di informare la persona offesa sin dal primo contatto con la stessa, in una lingua comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, senza possibilità di delega alla polizia giudiziaria (lettera f). La persona offesa deve essere, altresì, informata della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, vale a dire della richiesta avanzata dal reo riguardo la revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la sua applicazione con modalità meno gravose, nonché della facoltà di cui all'art. 444, comma 1-quater, cioè di presentare il proprio parere attraverso delle deduzioni se l'imputato presenta richiesta di patteggiamento al di fuori delle aule giudiziarie (previsione contenuta alla successiva lettera h).

Le disposizioni contemplate alle altre lettere configurano una serie di obblighi informativi che devono essere apprestati nei confronti della vittima o della persona offesa dal reato in relazione alla modifica delle misure cautelari e dell'uscita dal carcere del reo, anche solo per l'applicazione degli arresti domiciliari, misura che dovrà avvenire solo se il colpevole si sottopone all'applicazione del dispositivo di controllo del braccialetto elettronico, ritenendo, invero, adeguata in tutti i casi dei delitti contemplati dal Codice rosso l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere (lettera d).

*Sotto il profilo finanziario, la disposizione adegua le norme del codice di procedura penale a seguito dell'introduzione del reato di femminicidio e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti saranno realizzati nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.*



**ART. 3****(Modifiche in materia di ordinamento penitenziario)**

Con il presente articolo vengono apportate modificazioni alla legge 26 luglio 1975, n. 354 in materia di ordinamento penitenziario.

In particolare, al **comma 1, lettera a)** viene modificato l'articolo 4-bis, comma 1-quater, primo periodo, prevedendo l'inserimento fra i delitti per i quali possono essere concessi i benefici previsti al comma 1 del medesimo articolo (assegnazione al lavoro esterno, permessi premio e misure alternative alla detenzione esclusa la liberazione anticipata) anche quelli delle fattispecie previste agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, nonché l'inserimento dopo l'articolo 609-undecies dell'articolo 612-bis c.p. solo in caso di valutazione positiva del magistrato o tribunale di sorveglianza.

Anche per i reati di codice rosso si subordina quindi la possibilità di accedere ai benefici penitenziari solo se l'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente almeno per un anno consenta una valutazione positiva di quel percorso.

*L'intervento è diretto a rendere più rigida la disciplina anche in fase esecutiva al fine di contenere quanto più possibile i reati da codice rosso e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

**Al comma 1, lettera b)** dopo l'articolo 58-quinquies è inserito il nuovo articolo 58-sexies "Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa".

L'intervento normativo prevede che il diritto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche nei casi in cui al condannato o all'internato sono applicate misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto penitenziario. Si prevede infatti che il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, nel caso in cui la stessa ne abbia fatto richiesta e abbia indicato il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione. Le stesse modalità valgono anche per i prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto.

L'intervento ricalca il modello dell'art. 299, comma 2-bis c.p.p. con il quale è stato introdotto per la vittima di reati da codice rosso di essere informata anche in casi in cui viene concesso un beneficio penitenziario.

*Si tratta di un intervento diretto da una parte a fornire alla vittima informazioni importanti per la sua situazione e dall'altra di una modalità operativa che mira ad alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza e pertanto, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che gli adempimenti collegati a tali attività potranno essere garantiti con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*



**ART. 4*****(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)***

Con l'**articolo 4** s'interviene sull'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168 "*Iniziativa formative in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica*" prevedendo che le iniziative formative specifiche in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica possano svolgersi anche in sede decentrata e che possano avere ad oggetto la promozione di modalità di interazione con le persone offese tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, al fine di conseguire competenze adeguate al trattamento delle persone offese che siano idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria.

Viene inoltre aggiunto il comma 2-bis con il quale si prevede l'obbligatoria partecipazione ad almeno uno dei corsi formativi specifici di cui al comma 2 da parte dei magistrati giudicanti o requirenti assegnati anche in via non esclusiva alla trattazione dei procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica. Tali corsi saranno organizzati dalla Scuola superiore della magistratura nell'ambito della programmazione formativa già determinata.

La disposizione in esame è diretta a rafforzare la formazione in materia di contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica sia del personale di magistratura che del personale che entra in contatto con la persona offesa.

*Gli oneri derivanti dall'attività formativa potranno essere sostenuti mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio autonomo della Scuola superiore della magistratura, essendo già stati avviati e finanziati specifici percorsi formativi in tale ambito in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 168 del 2023.*

**ART. 5*****(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)***

L'articolo in esame apporta modificazioni alle disposizioni del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106.

In particolare, si prevede la sostituzione del comma 2-bis dell'articolo 2 del citato decreto legislativo 106/2006, con riferimento ai reati da codice rosso, in applicazione del quale il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale.

Viene infine aggiunto un ulteriore periodo all'articolo 6, comma 1-bis, prevedendo che oltre ai dati che vengono acquisiti ogni tre mesi dal procuratore generale presso la Corte d'appello relativamente al rispetto del termine entro il quale debbono essere assunte le informazioni dalla persona offesa o da chi ha presentato la denuncia, devono essere acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero.



*L'intervento è diretto a garantire la vigilanza sui dati e le informazioni da parte del procuratore generale presso la Corte d'appello in materia di atti di violenza contro le donne in maniera tale da monitorare più accuratamente il fenomeno. Si tratta di una misura organizzativa che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi attuare con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

#### ART. 6

##### *(Disposizioni sulla registrazione a debito)*

L'*articolo 6* in esame apporta modifiche all'articolo 59, comma 1, lettera d) del DPR 26 aprile 1986, n. 131, prevedendo l'aggiunta di un ulteriore periodo che, con esclusivo riferimento alla persona danneggiata, inserisce fra gli atti giudiziari per i quali è prevista la registrazione a debito anche i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o comma 2, del codice penale ovvero di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice.

L'intervento normativo in esame è diretto a non gravare di ulteriori spese coloro che sono danneggiati dai reati di omicidio (art. 575 c.p.), aggravato dalle circostanze (art. 577 c.p.) per vincoli di coniugio o parentela e convivenza, anche cessati, e dal nuovo reato di femminicidio (art. 577-bis c.p.), con particolare riguardo all'imposta di registro, prevedendo che l'istituto della registrazione a debito, ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera d), del DPR 26 aprile 1986, n. 131, venga applicato, nelle casistiche sopra riportate, oltre che alla registrazione della sentenza di condanna al risarcimento del danno da reato, anche in relazione agli altri atti dell'autorità giudiziaria volti a dar esecuzione alla sentenza di condanna.

L'applicazione dell'imposta di registro di cui trattasi è stabilita dal citato D.P.R. n. 131 del 1986, nell'allegata Tariffa, che alla Parte I, articolo 8, comma 1 prevede l'imposta riferita agli *Atti dell'Autorità Giudiziaria ordinaria e speciale in materia di controversie civili che definiscono, anche parzialmente, il giudizio, compresi i decreti ingiuntivi esecutivi, i provvedimenti di aggiudicazione e quelli di assegnazione*. Con riferimento a tali ultime casistiche, occorre fare riferimento prevalentemente alla lettera b), che prevede l'imposta nella misura del 3%.

Quanto ai profili di quantificazione, con riferimento alla nuova tipologia di reato di cui all'articolo 577-bis c.p., che costituisce una specifica categoria della tipologia di reati precedentemente prevista e sanzionata ai sensi degli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma, del codice penale, si rappresenta che dai report statistici dell'ISTAT sulle vittime di omicidio per gli anni 2022, 2023 e 2024 e con particolare riferimento ai femminicidi sono stati estrapolate le seguenti informazioni:

- nel 2022 si sono verificati 322 omicidi di cui 126 donne e 196 uomini, di questi 61 sono donne uccise da partner o ex partner;
- nel 2023 si sono verificati 334 omicidi di cui 117 donne e 217 uomini, di questi 63 sono donne uccise da partner o ex partner;
- per l'anno 2024 non risulta un report statistico ufficiale Istat in corso di elaborazione, ma dai dati estrapolati dal Ministero dell'Interno risultano circa 300 omicidi di cui 109 donne e 191 uomini di questi 59 sono donne uccise da partner o ex partner.



Tenuto conto che il comma 2 del presente articolo esclude il rimborso delle somme già corrisposte dal creditore anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, quest'ultima produce effetti solo limitatamente agli atti non ancora divenuti definitivi.

Prendendo come base di riferimento il dato delle sopravvenienze del triennio 2022-2024 è possibile stimare nel numero massimo di 50 casi all'anno, le ipotesi di prenotazione a debito in applicazione della nuova normativa, prevedendo un'imposta di registro di importo medio pari a 6.000 euro per ciascun atto.

Inoltre, sulla base delle ipotesi sopra riportate si evidenzia che con riferimento al contenzioso pendente, gli atti relativi ai procedimenti di esecuzione di sentenze per risarcimento dei danni per i reati di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma, del codice penale, che si trovano nelle condizioni di applicabilità della nuova disciplina possono essere stimati, nel 2025, in un numero massimo pari a 100.

Pertanto, l'effetto finanziario in termini di minor gettito per l'Erario risulta dal seguente prospetto riepilogativo:

***Stima minor gettito erariale per applicazione istituto prenotazione a debito per l'imposta di registro per le sentenze e gli altri atti degli organi giurisdizionali volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai reati di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o secondo comma e 577-bis del codice penale***

<b>N. procedimenti giudiziari pendenti</b>	<b>Imposta di registro media</b>	<b>Minor gettito totale anno 2025</b>
100	6.000	600.000

<b>N. procedimenti giudiziari successivi all'entrata in vigore della norma</b>	<b>Imposta di registro media</b>	<b>Minor gettito totale annuo</b>
50	6.000	300.000

Al comma 2 del presente articolo si prevede che il creditore non potrà aver diritto al rimborso delle somme già versate all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione per la registrazione degli atti giudiziari (sentenza di risarcimento danno e i collegati atti esecutivi della stessa).



Con il *comma 3* si prevede che tale disposizione si applica ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025, volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, comma 1, n.1, o comma 2, del codice penale.

Al *comma 4* è indicata la copertura finanziaria, prevedendosi che agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

#### ART. 7

##### *(Disposizioni di coordinamento)*

L'**articolo 7** detta infine le disposizioni di coordinamento normativo, prevedendo che in tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-*bis* del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio. *La disposizione è diretta a realizzare il necessario coordinamento fra le molteplici norme in materia di omicidio equiparando a ogni effetto di legge le due fattispecie e, data la natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

#### ART. 8

##### *(Clausola di invarianza finanziaria)*

L'**articolo 8** reca *clausola d'invarianza finanziaria, disponendo espressamente che, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*





*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

**VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA**

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

***Daria Perrotta***

20/03/2025



## XIX LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Disegno di legge "Disposizioni per la partecipazione italiana a banche e a fondi multilaterali di sviluppo" (milioni di euro)												
articolo	comma	lettera	descrizione	E/S	Natura	Saldo netto da finanziare		Fabbisogno		Indebitamento netto		
						2025	2026	2025	2026	2025	2026	2027
5	3		Partecipazione italiana all'aumento di capitale di IDB Invest	S	K	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5		
6	3		Sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari ibridi, irredimibili e subordinati, emessi dalla Banca Internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo	S	K	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0		
7	2		Partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS)	S	K	68.7	68.7	68.7	68.7	68.7		
8	1		Riduzione delle risorse destinate alla partecipazione dell'Italia all'aumento di capitale della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (CEB), di cui all'art. 1, c. 723 della L. 19/7/2022	S	K	-95.3	-95.3	-95.3	-95.3	-95.3		
			<b>Entrate</b>	E		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			<b>Spese</b>	S		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
			<b>SALDO</b>			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0



## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

#### *(Modifiche al codice penale)*

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 577 è inserito il seguente:

« Articolo 577-bis. - (*Femminicidio*) - Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo, si applica l'articolo 575. Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.

Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.

Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici »;

b) all'articolo 572 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« La pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso come atto di

discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;

c) all'articolo 585 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nei casi di cui al primo comma, quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, la pena è aumentata da un terzo alla metà »;

d) all'articolo 593-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Le pene stabilite dai commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà quando il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;

e) all'articolo 609-ter, primo comma, dopo il numero 5-ter) è inserito il seguente:

« 5-ter.1) come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;

f) all'articolo 612-bis, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità »;

g) all'articolo 612-ter, dopo il quarto comma è inserito il seguente:

« La pena è aumentata da un terzo a due terzi se il fatto è commesso come atto di di-

scriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità ».

Art. 2.

*(Modifiche al codice di procedura penale)*

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 90-*bis*, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

« *d-bis*) al diritto di essere avvisata, quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, della presentazione fuori udienza della richiesta di applicazione della pena di cui all'articolo 444 e della facoltà di presentare memorie e deduzioni in relazione alla richiesta medesima nonché a quella formulata in udienza ai sensi degli articoli 446, comma 2, primo periodo, e 554-*ter*, comma 2 »;

b) dopo l'articolo 90-*bis*.1 è inserito in seguente:

« Articolo 90-*bis*.2 - (*Ulteriori informazioni alla persona offesa*). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 90-*bis*, la persona offesa del delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e del delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, nonché dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577,

primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, viene informata, in una lingua a lei comprensibile, della facoltà di avanzare richiesta motivata di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, nonché della facoltà di indicare un domicilio telematico per le comunicazioni e dell'onere di eleggere domicilio ove intenda essere informata ai sensi degli articoli 299, comma 4-bis, e 444, comma 1-quater. »;

c) all'articolo 90-ter, comma 1-bis:

1) dopo le parole: « nella forma tentata, » sono inserite le seguenti: « aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, » e, dopo le parole: « articoli 572 » sono inserite le seguenti: « , 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;

2) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;

3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, »;

4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nei casi di delitti consumati di cui agli articoli 575, con le aggravanti di cui al periodo precedente, e 577-bis, nonché negli altri casi in cui la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le medesime comunicazioni sono effettuate ai prossimi congiunti della persona offesa, che ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione »;

d) all'articolo 275:

1) al comma 2-*bis*, al secondo periodo, le parole: « Salvo quanto previsto dal comma 3 e ferma restando » sono sostituite dalla seguente: « Ferma », al terzo periodo le parole: « di cui agli articoli 423-*bis*, 572, 612-*bis*, 612-*ter* » sono sostituite dalle seguenti: « indicati ai commi 3 e 3.1 del presente articolo, nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 387-*bis*, 423-*bis*, 612-*bis*, primo comma, 612-*ter*, primo e secondo comma, » e l'ultimo periodo è soppresso;

2) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

« 3.1. Fermo quanto previsto dal comma 2-*bis*, primo periodo, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e al delitto di cui all'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, ovvero ai delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, 585, quarto comma, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 612-*bis*, secondo, terzo e quarto comma, e 612-*ter*, terzo, quarto e quinto comma, del medesimo codice, sono applicate le misure degli arresti domiciliari o della custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari »;

e) all'articolo 299, comma 2-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La medesima comunicazione è effettuata ai prossimi congiunti della persona offesa laddove questa sia deceduta in conseguenza del reato per cui si procede, sempre che costoro ne abbiano fatto richiesta all'autorità giudiziaria procedente, indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere la comunicazione ».

f) all'articolo 362, comma 1-ter:

1) le parole: « tentata, o » sono sostituite dalle seguenti: « tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché »;

2) dopo le parole: « articoli 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;

3) le parole: « e 612-bis » sono sostituite dalle seguenti: « , 612-bis e 612-ter »;

4) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;

5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il pubblico ministero provvede personalmente alla audizione quando la persona offesa abbia avanzato motivata e tempestiva richiesta in tal senso »;

g) all'articolo 362-bis, comma 1:

1) le parole: « , nell'ipotesi di delitto tentato, o » sono sostituite dalle seguenti: « del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto di cui all'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché »;

2) dopo le parole: « articoli 558-bis, 572, » sono inserite le seguenti: « 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, »;

3) le parole: « e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma » sono sostituite dalle seguenti: « 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma »;

h) all'articolo 444:

1) dopo il comma 1-*ter* è inserito il seguente:

« *1-quater*. Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-*bis* del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-*ter*, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies*, 612-*bis* e 612-*ter* del codice penale ovvero per i delitti previsti dagli articoli 582 e 583-*quinquies*, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e 585, quarto comma, del medesimo codice, la richiesta di applicazione della pena, se non presentata in udienza, deve essere notificata a pena di inammissibilità, a cura della parte richiedente, al difensore della persona offesa o, in mancanza di questo, alla persona offesa, salvo che in quest'ultimo caso essa non abbia provveduto a dichiarare o eleggere domicilio »;

2) al comma 2, dopo le parole: « le pene indicate, » sono inserite le seguenti: « e sentita, nei casi di cui al comma 1-*quater*, la persona offesa ove comparsa, » e dopo il primo periodo è inserito in seguente: « Quando, nei casi di cui al comma 1-*quater*, la persona offesa ha presentato deduzioni in relazione alla qualificazione giuridica del fatto, all'applicazione o alla comparazione delle circostanze prospettate dalle parti o alla congruità della pena nonché alla concessione della sospensione condizionale, la sentenza pronunciata ai sensi del periodo precedente contiene l'esposizione delle ragioni per le quali il giudice ritiene non fondate le deduzioni medesime »;

i) all'articolo 447:

1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « dell'altra parte, » sono inserite le seguenti: « ferma restando l'applicazione dell'articolo 444, comma 1-*quater*, » e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: « Quando si procede per taluno dei delitti di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, il decreto di fissazione dell'udienza è notificato al difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, con contestuale avviso della facoltà di presentare memorie e deduzioni »;

2) al comma 2, dopo le parole: « il difensore » sono inserite le seguenti: « nonché, nei casi di cui all'articolo 444, comma 1-*quater*, la persona offesa o il suo difensore »;

l) all'articolo 656, comma 9, lettera a), le parole: « 572, secondo comma, 612-*bis*, terzo comma, » sono soppresse.

### Art. 3.

#### *(Modifiche in materia di ordinamento penitenziario)*

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4-*bis*, comma 1-*quater*, primo periodo, dopo le parole: « di cui agli articoli » sono inserite le seguenti: « 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-*bis*, », e le parole « e 609-*undecies* del codice penale solo sulla base » sono sostituite dalle seguenti: « , 609-*undecies* e 612-*bis*, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza »;

b) al titolo I, capo VI, dopo l'articolo 58-*quinquies* è aggiunto il seguente:

« Articolo 58-*sexies*. - *(Obblighi di comunicazione in favore della persona offesa)*. -

1. Ai condannati e agli internati per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, o per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, quando al condannato o all'internato sono applicati misure alternative alla detenzione o altri benefici analoghi che comportano l'uscita dall'istituto, il giudice che ha adottato il provvedimento ne dà immediata comunicazione alla persona offesa indicata nella sentenza di condanna, qualora la stessa ne abbia fatto richiesta indicando il recapito, anche telematico, presso il quale intende ricevere la comunicazione. Se ne hanno fatto richiesta con le medesime modalità, la comunicazione è data ai prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto ».

Art. 4.

*(Rafforzamento degli obblighi formativi in materia di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica)*

1. All'articolo 6 della legge 24 novembre 2023, n. 168, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo il primo periodo sono aggiunti, in fine, i seguenti: « Tale formazione può svolgersi anche in sede decen-

trata. Essa ha ad oggetto anche la promozione di modalità di interazione con le persone offese idonee a prevenire la vittimizzazione secondaria, tenendo conto della entità del trauma e nel rispetto delle condizioni soggettive e dell'età delle vittime, e di una efficace collaborazione con i soggetti che operano nel settore della prevenzione e del contrasto alla violenza contro le donne o domestica »;

b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. La partecipazione ad almeno una delle iniziative formative specifiche di cui al comma 2 è obbligatoria per i magistrati giudicanti o requirenti assegnati, anche in via non esclusiva, alla trattazione di procedimenti in materia di famiglia o di violenza contro le donne o domestica ».

#### Art. 5.

*(Modifiche alle disposizioni in materia di organizzazione dell'ufficio del pubblico ministero)*

1. Al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

« 2-bis. Quando si procede per il delitto previsto dall'articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e per il delitto previsto dall'articolo 577-bis del medesimo codice, nella forma tentata, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 593-ter, nell'ipotesi aggravata di cui al sesto comma, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e

583-*quinquies* del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, e 585, quarto comma, del medesimo codice, il procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato, revocare l'assegnazione per la trattazione del procedimento se il magistrato non osserva le disposizioni dell'articolo 362, comma 1-*ter*, del codice di procedura penale »;

b) all'articolo 6, comma 1-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Sono specificamente acquisiti anche i dati relativi ai casi in cui la persona offesa abbia formulato la richiesta di essere sentita personalmente dal pubblico ministero ».

#### Art. 6.

##### *(Disposizioni sulla registrazione a debito)*

1. All'articolo 59, comma 1, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo le parole: « costituenti reato » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , nonché, con esclusivo riferimento alla parte danneggiata, i provvedimenti dell'autorità giudiziaria volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575, 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, e 577-*bis* del codice penale ».

2. Non si fa luogo al rimborso di somme già corrisposte dal creditore all'amministrazione finanziaria anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti pendenti alla data del 1° gennaio 2025 volti a dare esecuzione alla condanna al risarcimento del danno prodotto dai fatti di cui agli articoli 575 e 577, primo comma, numero 1, o secondo comma, del codice penale.

4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3, valutati in 900.000 euro per l'anno 2025 e 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7.

*(Disposizioni di coordinamento)*

1. In tutti i casi in cui la legge fa riferimento all'articolo 575 del codice penale, il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche all'articolo 577-bis del medesimo codice e tutte le volte in cui la legge fa riferimento all'omicidio il richiamo si intende a tutti gli effetti operato anche al femminicidio.

Art. 8.

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 6, dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



